

**Legge federale
relativa alla modifica del decreto federale
che accorda un aiuto finanziario per la conservazione
e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali**

dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto del 25 maggio 1998¹ della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del 28 settembre 1998²,

decreta:

I

Il decreto federale del 3 maggio 1991³ che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali è modificato come segue:

Titolo

Concerne soltanto il testo tedesco

Ingresso

...

visto l'articolo 24^{sexies} capoverso 3 della Costituzione federale⁴,

...

Art. 6

Abrogato

Art. 11 cpv. 3

³ La validità del presente decreto è prorogata sino al 31 luglio 2011.

¹ FF **1999** 818

² FF **1999** 837

³ RS **451.51**

⁴ Questa disposizione corrisponde all'articolo 78 capoverso 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° agosto 2001.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 26 ottobre 1999⁵

Termine di referendum: 3 febbraio 2000

0815